IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

Oggetto: comunicazione per accelerazione pagamenti SAL

Gentilissimi,

facendo seguito all'incontro dello scorso 19 marzo 2020 in cui è stato condiviso l'impegno a mettere in atto ogni attività che coniughi il completamento della ricostruzione con il riconoscimento economico a beneficiari, tecnici ed imprese a vario titolo impegnati nella stessa, al fine di garantire maggiore liquidità al sistema si ritiene utile dare un contributo operativo all'accelerazione richiesta rispetto alle procedure di erogazione degli Stati di Avanzamento Lavori relativi ai contributi Mude in corso di istruttoria presso i Vostri Enti riepilogando quelle che sono le procedure previste dalle ordinanze di riferimento nn. 29, 51 e 86/2012 disciplinanti le modalità di assegnazione dei contributi Mude che, com'è noto, prevedono l'erogazione degli stessi ad ogni stato d'avanzamento lavori e a consuntivo.

In particolare, secondo l'articolo 8 delle sopra citate ordinanze, in relazione ai SAL intermedi si rammenta che ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'erogazione, da trasmettersi all'istituto di credito entro 20 giorni dalla protocollazione del SAL sulla piattaforma, è sufficiente verificare:

- che l'asseverazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) redatto, secondo la disciplina prevista, dal direttore dei lavori corrisponda all'importo di contributo richiesto con il SAL depositato;
- la presenza di fatture per gli importi corrispondenti (con le modalità specificate nelle Linee Guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e nel Documento operativo sulla Istruttoria, Controlli e Pagamenti);
- la regolarità contributiva tramite DURC; si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n.18 del 2020 per la gestione della verifica delle regolarità contributive, d'intesa con l'INAIL, i documenti attestanti la regolarità denominati "DURC online", che riportano come "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).





Si segnala quindi l'opportunità di rimandare ogni ulteriore verifica o sopralluogo in fase di istruttoria del SAL finale.

Sempre con l'obiettivo di poter garantire la liquidità necessaria alle imprese esecutrici dei lavori, nonché a tutta la filiera dei soggetti impegnati nella ricostruzione è stata approvata e si allega alla presente l'ordinanza n. 9 del 15/04/2020 che prevede la possibilità di derogare a quanto previsto dalle Ordinanza commissariali nn. 29, 51 ed 86/2012 rispetto agli scaglioni di cui all'art. 8, riferiti alle percentuali di esecuzione propedeutiche all'erogazione del contributo, consentendo l'emissione dello stato di avanzamento lavori corrispondente allo stato di consistenza alla data di sospensione del cantiere a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 come disposta dalla Direzione Lavori. Maggiori dettagli sulla gestione di tali SAL sono rinvenibili nell'ordinanza, si specifica che le modalità di liquidazione saranno le medesime sopra ricapitolate e relative ai SAL intermedi. L'ordinanza prevede altresì per i SAL finali la possibilità di autorizzare l'erogazione del contributo anche in misura parziale, corrispondente alla quota di lavori e di spese già realizzata e verificata, posticipando l'erogazione del residuo all'esito del completamento delle ulteriori verifiche e controlli necessari.

Pur nel rispetto della normativa generale, nonché della verifica che gli interventi siano eseguiti in conformità alla normativa in materia di urbanistica ed edilizia e che i contributi richiesti siano effettivamente dovuti, anche in sede di liquidazione dei SAL finali si segnala l'opportunità di attenersi a quanto disciplinato dalle ordinanze e precisato dalle relative Linee Guida, senza aggravare ulteriormente le procedure già previste. A titolo esemplificativo, per quanto concerne le richieste di integrazione, si sottolinea la necessità di riportare in un'unica comunicazione tutte le occorrenti richieste, esaminando la documentazione depositata nel complesso, evitando l'invio di volta in volta di singole richieste di integrazione scaglionate nel tempo.

Si chiede infine, sempre con l'obiettivo di rendere maggiormente agevoli e rapide le procedure di liquidazione dei contributi SFINGE, di prestare attenzione alle richieste di conferma di presentazione delle SCEA e di riscontrarle nel più breve tempo possibile.

Si ringrazia per la collaborazione.

Distinti saluti

Stefano Bonaccini (firmato digitalmente)